



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. 80007050240

C.A.P. 36043

ORDINANZA N. 3 DEL 06-03-2020

Reg. Gen. N. 10

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO PALESTRE E STRUTTURE COMUNALI

IL SINDACO

VISTI:

- D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
- DPCM del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- DPCM del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

PRECISATO che:

- sono sospese fino al 15 marzo le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- anche per le attività sportive svolte nelle palestre comunali risulta impossibile mantenere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, tenendo conto che in gran parte delle discipline sportive sono presenti minori;

EVIDENZIATA, quindi, l'esigenza, per la tutela della salute pubblica, di adottare tutte le iniziative utili a contrastare e contenere situazioni che favoriscano il contagio,

RITENUTO, quindi, di dover sospendere pertanto le attività sportive presso le palestre comunali fino al 15 marzo 2020, salvo ulteriori determinazioni in relazione all'evoluzione della situazione;

ORDINA

la sospensione delle attività sportive presso le palestre comunali

fino al 15 marzo 2020

(salvo diverse disposizioni)

Per quanto riguarda le strutture sportive private SI RACCOMANDA di ottemperare alle disposizioni cui all'art. 1 del DPCM del 4 marzo 2020.

Nel caso di oggettive incompatibilità di assicurarne le raccomandazioni sopra citate si invitano gli operatori a svolgere le attività con la massima prudenza ed eventualmente di valutare spontaneamente la sospensione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e il suo invio alla Regione, alla Prefettura, all'AULSS n. 8, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia locale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.



IL SINDACO
RENZO MARANGON